



WWW.ALIPLASTSPA.IT

P.A.R.I.
Piano per la gestione Autonoma
dei Rifiuti di Imballaggio



WWW.SISTEMAPARI.COM

Guida alla gestione autonoma

I036 rev. 07 del 31.07.2026

Indice

1. INTRODUZIONE	3
1.1 PREMESSA	3
1.2 COS'È IL SISTEMA P.A.R.I.	3
1.3 COME FUNZIONA IL SISTEMA P.A.R.I.	4
1.3.1 Informazione del Cliente – Produzione dell'imballaggio	4
1.3.2 Fornitura e vendita dell'imballaggio	5
1.3.3 Ciclo di vita dell'imballaggio – Generazione del rifiuto.....	5
1.3.4 Raccolta su superficie nazionale	5
1.3.5 Verifica dei quantitativi di rifiuti in ingresso	6
1.3.6 Processo di rigenerazione e re-immissione nel ciclo produttivo	6
1.4 IL RICONOSCIMENTO DEL SISTEMA ED IL COINVOLGIMENTO DEGLI UTILIZZATORI	7
2. LA TRACCIABILITÀ E L'INFORMAZIONE	8
2.1 IL MARCHIO DI TRACCIABILITÀ	8
2.2 I VEICOLI DELL'INFORMAZIONE	8
2.3 I DOCUMENTI UFFICIALI.....	9
3. ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI PARI	11
3.1 DOVE SI ORIGINA IL RIFIUTO DI COMPETENZA PARI	11
3.2 TIPOLOGIE DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI DI COMPETENZA DEL SISTEMA AUTONOMO	11
3.3 RACCOLTA ED AVVIO A RICICLO.....	12
4. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	13
4.1 A CHE PRODUZIONI SI RIFERISCE IL SISTEMA PARI	13
4.2 ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO PARI: da Aliplast all'utilizzatore	15
4.3 ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO PARI: dall'utilizzatore all'utente finale.....	16
4.4 DICHIARAZIONI PER ATTIVITÀ DI EXPORT	17
4.4.1 Procedura Consuntiva.....	18
4.4.2 Procedura Preventiva.....	19
4.4.3 Modalità di calcolo semplificata e scheda tecnica	20
5. CASI PARTICOLARI	20
5.1 PROGETTI "CLOSED LOOP"	20
5.2 CONVENZIONI LOCALI.....	20
6. ISTRUZIONI ALL'UTILIZZO DEI MODELLI PARI	21
6.1 INFORMATIVA ED ANAGRAFICA CONAI POLIECO PARI	21
6.2 INFORMAZIONI PARI DOPO LA CESSIONE DA ALIPLAST ALL'UTILIZZATORE	21
6.3 PROCEDURA EXPORT CONSUNTIVA.....	22
6.4 PROCEDURA EXPORT PREVENTIVA.....	23
6.5 METODI SEMPLIFICATI DI CALCOLO.....	24

1. INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

La disciplina ambientale stabilisce che *“i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale.”*¹. Per adempiere a questa responsabilità, i produttori possono scegliere tra tre differenti alternative:

- Partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), ed al relativo consorzio di filiera (COREPLA nel caso degli imballaggi in plastica) applicando il relativo contributo ambientale, e delegando il Consorzio all'adempimento degli obblighi di legge ed al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio;
- Mettere in atto un sistema di restituzione dei “propri” imballaggi;
- Organizzare autonomamente la gestione dei “propri” rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale.

Aliplast ha optato per quest'ultima soluzione, come dettagliato in seguito.

1.2 COS'È IL SISTEMA PARI

Il Sistema PARI (Piano per la gestione Autonoma dei Rifiuti di Imballaggio) **è un sistema autonomo di gestione autonoma dei rifiuti di imballaggio riferibili ai propri prodotti**, istituito e autorizzato ai sensi del Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii) in ambito **EPR (Extended Producer Responsibility)**. È stato sviluppato da Aliplast S.p.a. (di seguito solo Aliplast) in qualità di produttore di imballaggi in PE-LD (Film) e si basa sulla capacità del produttore **di assolvere in proprio agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché a tutti gli obblighi correlati così come definiti dalla normativa vigente**.

Il Sistema PARI permette di sviluppare un circuito virtuoso di economia circolare, da imballaggio → a rifiuto → a nuovo imballaggio, in un settore tipicamente caratterizzato da un modello di economia “lineare”, garantendo l'immissione sul mercato di nuovi prodotti partendo dai rifiuti generati dagli stessi.

I principali requisiti a cui la norma richiede di assolvere per ottenere il riconoscimento del Sistema autonomo sono:

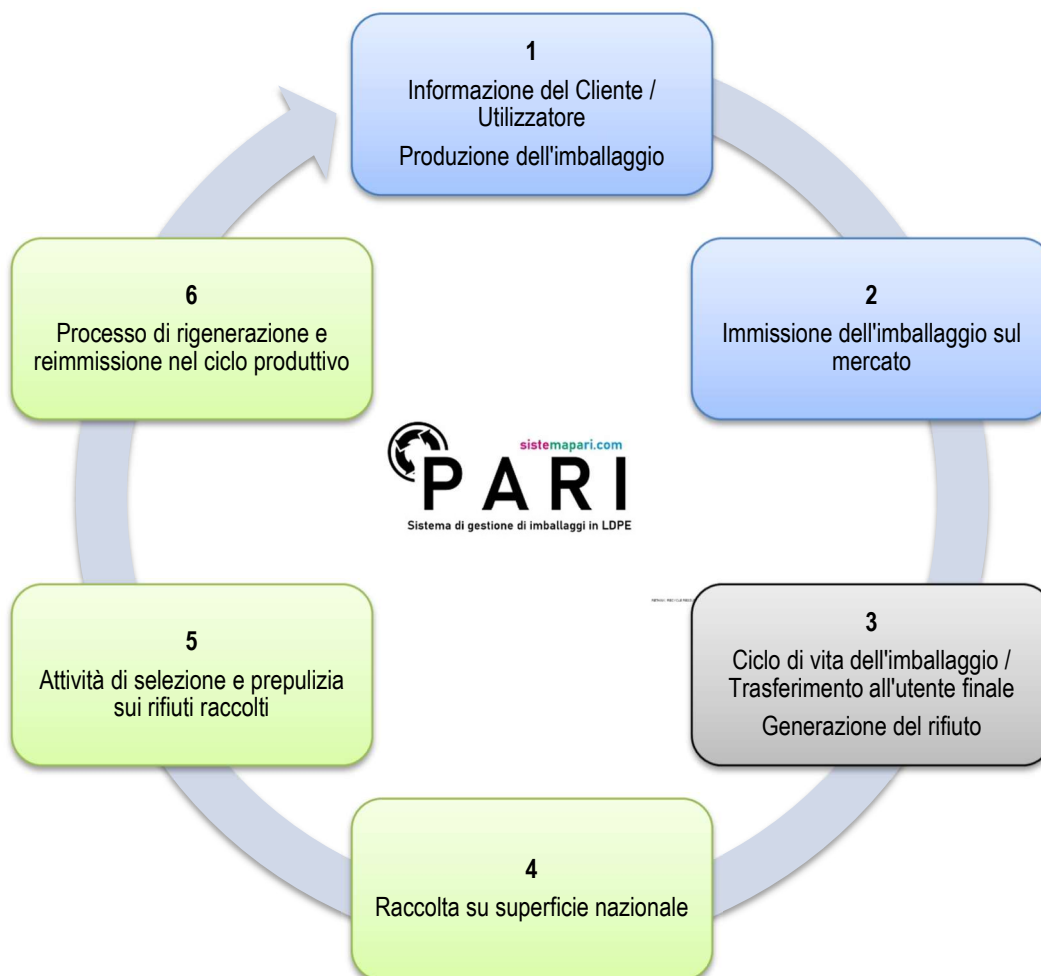
- l'implementazione di un sistema che risulti **efficiente, efficace ed economico**,
- la dimostrazione della capacità di **raggiungimento degli obiettivi** di recupero e riciclaggio, con riferimento alla quota di rifiuti di imballaggio di propria competenza,
- **l'informazione di utilizzatori ed utenti finali** in merito alle modalità adottate e
- **la copertura del territorio nazionale**.

Il rispetto di questi requisiti ha permesso al Sistema PARI di ottenere il riconoscimento, grazie all'integrazione delle attività finalizzate all'ottemperanza dei requisiti stessi in ogni singola fase del ciclo di vita dell'imballaggio, come illustrato di seguito.

¹ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, art. 221 co. 1.

1.3 COME FUNZIONA IL SISTEMA PARI

Il modello circolare del Sistema viene riepilogato nello schema che segue. I passaggi evidenziati in **BLU** rappresentano il ciclo di produzione dell'imballaggio, quelli evidenziati in **VERDE** la gestione del rifiuto.



1.3.1 INFORMAZIONE DEL CLIENTE – PRODUZIONE DELL'IMBALLAGGIO

Nell'ambito della gestione commerciale, ed in particolare in fase di acquisizione del Cliente/Utilizzatore, è compito dell'ufficio commerciale e della forza vendita di Aliplast, supportati dall'ufficio PARI, fornire sia le informazioni di base sui principi di funzionamento del sistema, che gli strumenti per accedere ad informazioni maggiormente dettagliate sui singoli aspetti. L'informativa provvede, oltre a spiegare il funzionamento del Sistema PARI e dei principali adempimenti collegati, ad elencare le tipologie di prodotti Aliplast non rientranti nel sistema ed i relativi sistemi di gestione EPR, dove presenti. All'Utilizzatore viene chiesto, una volta acquisite le necessarie informazioni, di confermare la ricezione e comprensione delle stesse, ed in funzione dell'utilizzo del prodotto, dichiarare in quale modalità di gestione rientri.

L'imballaggio PARI, in fase di produzione, **può essere contraddistinto a fini commerciali da un apposito marchio**, che permette inoltre all'utente finale, o a chi si trovi a detenere il rifiuto marchiato PARI, di entrare in contatto con Aliplast per organizzare la raccolta.

**SISTEMA
PARI**
sistemapari.com

Le informazioni di dettaglio sul Sistema PARI possono essere reperite sul sito web www.sistemapari.com, dove sono disponibili per il download sia la presente Guida che i singoli moduli. L'accesso è disponibile **anche utilizzando il QR Code** apposto sia sul marchio di tracciabilità che sul materiale di comunicazione dedicato al Sistema. Al tutto si affianca l'indirizzo mail diretto sistemapari@legalmail.it

Le dimensioni al vivo del marchio di tracciabilità sono 55 x 21 mm e la posizione è personalizzabile in funzione delle esigenze del cliente. È inoltre personalizzabile su richiesta la colorazione del marchio.

1.3.2 FORNITURA E VENDITA DELL'IMBALLAGGIO



Aliplast provvede a fatturare la vendita al Cliente, indicando che si tratta di **imballaggi di competenza PARI** quale **soggetto riconosciuto ai sensi dell'ex art. 221, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 152/06**, ed esponendo il Contributo PARI al netto di eventuali plafond di esenzione [vedi paragrafo 4.2 della guida]. Mensilmente Aliplast misura, in base alla fatturazione, l'impresso a consumo su territorio nazionale diviso in: quantitativi assoggettati (destinati a diventare rifiuti sul mercato italiano), quantitativi esenti (destinati all'esportazione). Sul totale dei quantitativi assoggettati verranno calcolati gli obiettivi di recupero e riciclaggio.

1.3.3 CICLO DI VITA DELL'IMBALLAGGIO – GENERAZIONE DEL RIFIUTO

Gli imballaggi prodotti da Aliplast sono principalmente secondari e terziari, impiegati come imballaggi di protezione e trasporto delle merci da parte di utilizzatori industriali verso i propri clienti. Dalle analisi di mercato condotte da Aliplast risulta che, con riferimento al 2025, i principali settori di riferimento siano:

- Edilizia, Ceramica e rivestimenti;
- Gomma e Plastica;
- Tessile e Pelli;
- Food & Beverage.

Gli utenti finali dell'imballaggio sono quei soggetti che, una volta ricevuta la merce imballata, tolgono l'imballo, facendo terminare la funzione protettiva dello stesso e generando di conseguenza il rifiuto.

1.3.4 RACCOLTA SU SUPERFICIE NAZIONALE

Il Sistema PARI si occupa, come noto, dei rifiuti di imballaggi riferibili alla produzione di Aliplast in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale. Dopo che l'imballaggio è diventato rifiuto, lo stesso deve essere conferito a soggetti idonei ad effettuarne la raccolta:

- In via prioritaria, trattandosi di rifiuti di imballaggi principalmente terziari, verranno conferiti a raccoglitori appartenenti al cosiddetto "circuito indipendente", dei quali fa parte la stessa Aliplast; l'azienda opera su tutto il territorio nazionale, direttamente o tramite raccoglitori terzi specializzati. È possibile organizzare il ritiro dei propri scarti:

- **tramite l'indirizzo mail sistemapari@legalmail.it;**
- **accedendo (anche tramite il QR Code presente sul marchio PARI) al sito www.sistemapari.com;**
- In ogni caso, Aliplast provvederà a valutare la fattibilità tecnica del recupero diretto, e qualora questo non fosse possibile, ad individuare, tra i raccoglitori locali operanti nel territorio dell'azienda richiedente il ritiro, il soggetto cui affidare il servizio;
- Può accadere che una quota marginale dei rifiuti di competenza del Sistema PARI venga dispersa nei circuiti della raccolta differenziata e che, tale quota, venga successivamente gestita nei circuiti di selezione ed avvio a recupero del sistema nazionale CONAI. A tal proposito è attiva una convenzione tra lo stesso CONAI, COREPLA e il Sistema PARI al fine di garantire la copertura di tutti i costi correlati, **fermo restando che il circuito di riferimento rimane quello indipendente.**

1.3.5 VERIFICA DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI IN INGRESSO



Al fine di quantificare i rifiuti avviati a riciclo, Aliplast verifica tutti i carichi in ingresso al proprio stabilimento, tramite apposite procedure finalizzate ad identificare in modo univoco i flussi di rifiuti di competenza del sistema PARI, ovvero quelli riferiti ai rifiuti di imballaggi "similari" a quelli immessi al consumo da Aliplast.

Successivamente, i rifiuti sono oggetto, ove necessario, di operazioni di cernita e pulizia, per prepararli al processo di riciclo meccanico.

1.3.6 PROCESSO DI RIGENERAZIONE E RE-IMMISSIONE NEL CICLO PRODUTTIVO

I rifiuti in ingresso vengono avviati a riciclo, permettendo la produzione di materia prima seconda, cioè il granulo rigenerato che verrà nuovamente impiegato all'interno del ciclo di produzione degli imballaggi, oppure venduto per la produzione di altri manufatti.

Il riciclo meccanico rappresenta ad oggi la forma di recupero più performante sotto il profilo ambientale per i rifiuti di imballaggi in polietilene: il riciclo dei rifiuti di imballaggi PARI, ed il successivo reimpiego del polimero rigenerato nella produzione di nuovi manufatti, permette infatti di ridurre il consumo di materie prime vergini con un sostanziale risparmio di emissioni di CO₂.

L'azienda ha in essere diversi progetti volti a quantificare i propri impatti ed i relativi benefici, in merito ai quali è possibile richiedere informazioni aggiornate ai contatti istituzionali.

1.4 IL RICONOSCIMENTO DEL SISTEMA ED IL COINVOLGIMENTO DEGLI UTILIZZATORI

Come già ricordato in premessa, ai sensi della normativa vigente i produttori e utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio riferibili ai propri prodotti. È facoltà del produttore scegliere quale modalità adottare per far fronte agli obblighi derivanti dalla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR): porre in essere un sistema di tipo cauzionale, aderire al sistema CONAI (e delegare l'assolvimento degli obblighi tramite il pagamento del Contributo Ambientale) o porre in essere un sistema autonomo che deve dimostrare di rispettare i requisiti previsti per Legge².

Trattandosi di un sistema autonomo "individuale" in quanto promosso ed organizzato da un solo produttore (Aliplast), ed avendo come perimetro di competenza tutti gli imballaggi flessibili in PE prodotti dallo stesso **ed oggetto di prima cessione**, il Sistema PARI non comporta forme di "adesione" come per i sistemi consortili. Inoltre, gli imballaggi PARI beneficiano dell'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI in quanto vengono gestiti in un circuito a sé stante, e per questo pagano solo il Contributo PARI.

Acquistare imballaggi flessibili in PE da Aliplast in prima cessione, significa accettare di assoggettarsi alle procedure del Sistema PARI. Ai clienti di Aliplast viene illustrato il vantaggio ambientale di impiegare imballaggi in plastica riciclata e l'appartenenza elettiva di questi ad un circuito di raccolta dedicato cui l'utilizzatore si può rivolgere per organizzare la gestione del rifiuto. Non è possibile, per l'utilizzatore, richiedere l'assoggettamento al Contributo Ambientale CONAI degli imballaggi rientranti nel sistema autonomo PARI.

Per prima cessione si intende la cessione dell'imballaggio dall'"ultimo produttore" al "primo utilizzatore", il quale è quindi **utilizzatore diretto dell'imballaggio prodotto da Aliplast**. Sono esclusi dal perimetro di competenza del sistema autonomo quindi sia i **commercianti di imballaggi vuoti** che i **trasformatori/produttori**, che dovranno acquistare da Aliplast in esenzione da qualsiasi forma di contribuzione ambientale, ed applicare, all'atto della prima cessione, il contributo ambientale di riferimento.

Rappresentano un caso particolare rispetto a quanto sopra i **commercianti e i trasformatori convenzionati con il Sistema PARI**. Questi, grazie all'apposita convenzione e al rispetto degli adempimenti contenuti nella stessa, possono proporre sul mercato gli imballaggi PARI, divenendone i primi cessionari. Per maggiori informazioni sui convenzionati è possibile contattare direttamente il Sistema PARI ai recapiti già indicati.

Informazioni sui sistemi autonomi riconosciuti ed in corso di riconoscimento sono reperibili sul sito del Ministero dell'Ambiente (<http://www.minambiente.it/pagina/sistemi-autonomi-riconosciuti-la-gestione-dei-rifiuti-di-imballaggio>), nonché sul sito internet del sistema CONAI (<http://www.conai.org/altri-sistemi/sistemi-autonomi/>)

² Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, art. 221, 221 bis e 237.

2. LA TRACCIABILITÀ E L'INFORMAZIONE

2.1 IL MARCHIO IDENTIFICATIVO

Gli imballaggi rientranti nel Sistema PARI possono essere contrassegnati a fini commerciali da un apposito Marchio identificativo, che peraltro permette di **informare l'utente finale sulle modalità del sistema adottato** e di organizzare la raccolta del rifiuto PARI, tramite l'accesso alle informazioni garantite dall'indicazione del sito web, dal QR Code che rimanda allo stesso, dell'indirizzo mail dedicato.

Il marchio, di dimensioni al vivo 55 x 21 mm, può essere apposto alternativamente in posizione centrale o laterale (sia a destra che a sinistra), tra Utilizzatore e ufficio commerciale di Aliplast.



**SISTEMA
PARI**
sistemapari.com

Inoltre, essendo la marchiatura un aspetto opzionale, **dalla finalità principalmente informativa verso il cliente finale**, qualora il cliente Utilizzatore procedesse a definire con Aliplast una marchiatura specifica (ad esempio con l'apposizione di propri contenuti di comunicazione ambientale sull'imballaggio) il QR Code PARI e l'indicazione dell'indirizzo web possono essere integrati negli stessi, evitandone la ripetizione.

Si segnala che, pur in assenza di un obbligo di marchiatura, in assenza di diversi accordi con il cliente Aliplast procederà all'apposizione come da standard in figura.

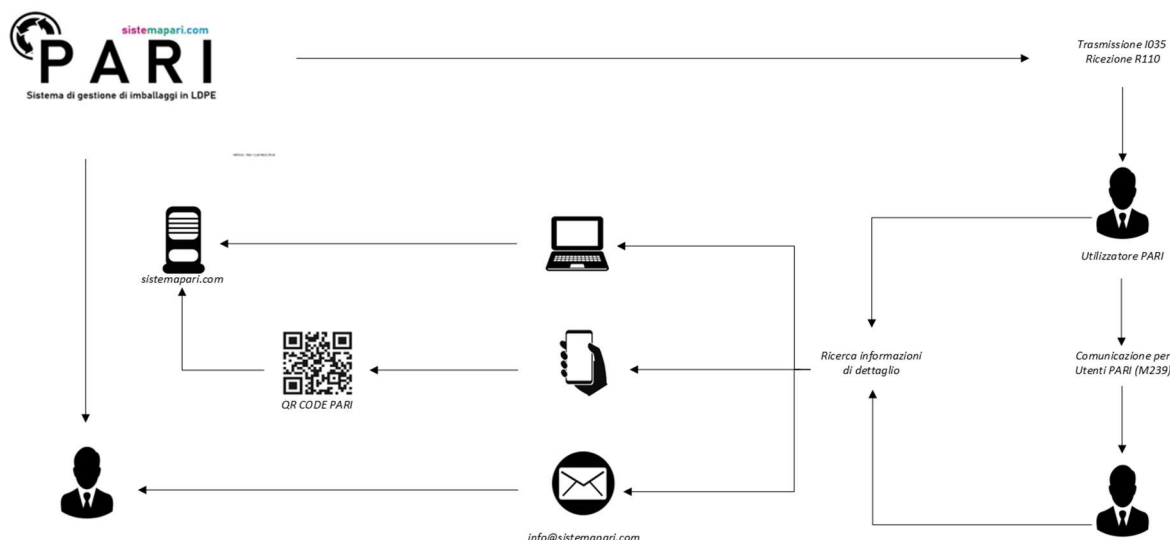
2.2 I VEICOLI DELL'INFORMAZIONE

L'informazione in merito ai principi di funzionamento del Sistema viene veicolata all'utilizzatore, in primo luogo, da Aliplast in fase di acquisto degli imballaggi. Qui, tramite l'informativa I035 [vedi 6.1 "Informativa ed Anagrafica CONAI POLIECO PARI"], vengono fornite le prime sintetiche informazioni sul Sistema PARI e, soprattutto, le indicazioni utili a reperire le informazioni di approfondimento ritenute necessarie. I canali dedicati agli approfondimenti sono:

- La presente Guida, sviluppata per contenere tutte le informazioni necessarie agli utilizzatori ed agli utenti finali degli imballaggi PARI, nonché ai produttori/detentori di rifiuti generati dagli stessi;
- Il sito web dedicato, www.sistemapari.com, rimanda ad una sezione specifica all'interno del più ampio e visibile sito istituzionale dell'azienda, dando in primo luogo spazio alle modalità di organizzazione della raccolta dei rifiuti PARI unitamente a tutte le spiegazioni necessarie sul sistema autonomo ed alla possibilità di accedere alla documentazione;
- l'indirizzo sistemapari@legalmail.it, tramite cui è possibile contattare il personale che si occupa della gestione del Sistema PARI, restando a disposizione dell'utilizzatore e dell'utente finale per fornire sia supporto su questioni di carattere generale che consulenza su tematiche specifiche.

L'informazione verso l'utente finale dell'imballaggio PARI viene veicolata in primis attraverso il primo utilizzatore, il quale può avvalersi di Aliplast per strutturare opportunamente la comunicazione in tal senso, ponendo l'accento sulla virtuosità ambientale di imballaggi riciclati (con la conseguente riduzione dell'impatto ambientale) e completamente riciclabili, e sulla presenza di una infrastruttura di raccolta dedicata. A tal fine è a disposizione il modello M239 [vedi 6.2 "Informazioni PARI dopo la prima cessione"], che l'utilizzatore può impiegare come base, ed il personale Aliplast è a disposizione per supportare le aziende interessate in progetti specifici.

Aliplast è, inoltre, presente ogni anno a diversi eventi, intesi sia come manifestazioni fieristiche (in qualità di espositore) che come convegni su diverse tematiche legate al mondo della sostenibilità ambientale e del packaging. In queste occasioni viene dato spazio ad approfondimenti anche sul Sistema PARI e sulle sue performance. Infine, il Sistema PARI è oggetto di iniziative di comunicazione autonome su diversi canali. Il modello di seguito riporta schematicamente i flussi informativi del sistema PARI.



ESEMPIO – Informativa da Aliplast all'utilizzatore, e dall'utilizzatore all'utente finale

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è un utilizzatore che acquista imballaggi finiti da Aliplast S.p.A. (che rientrano nel Sistema PARI) al fine di imballare la propria merce. Aliplast provvede a fornire all'utilizzatore l'informativa I035, e riceve dallo stesso il modello R110 debitamente compilato [vedi 6.1 "Informativa ed Anagrafica CONAI POLIECO PARI"]. Mette a disposizione dello stesso il modello M239, che può essere impiegato per comunicare ai propri clienti (utenti finali) la scelta di impiegare un imballaggio riciclato, riciclabile e destinato a circuiti di raccolta specifici [vedi 6.2 "Informazioni PARI dopo la prima cessione"].

Sia ROSSI MARIO s.r.l. (utilizzatore) che i suoi clienti (utenti finali) **possono accedere a tutte le informazioni** sul sistema autonomo tramite l'indirizzo mail sistemapari@legalmail.it, ed il sito www.sistemapari.com, raggiungibile anche grazie al QR Code presente sul marchio identificativo eventualmente apposto sull'imballaggio.

2.3 I DOCUMENTI UFFICIALI

La normativa prevede che il produttore che gestisce un sistema autonomo riconosciuto produca, ogni anno, tre differenti documenti, atti a fornire le necessarie informazioni in merito ai risultati raggiunti dal sistema stesso, ed agli obiettivi e programmi in termini di prevenzione e di gestione operativa. Questi documenti³ sono:

- **Programma pluriennale di Prevenzione⁴:** ogni anno, entro il 30/09, PARI definisce i contenuti del programma per i tre anni successivi, ed è soggetto a verifica e aggiornamento di anno in anno. Tale documento riporta misure atte a

³ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art 237 co. 6 "Annualmente, entro il 30 settembre, i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'ISPRA un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, nonché, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione dell'ecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantità di prodotti non riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantità di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio."

⁴ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art 221 bis, c. 7 bis "I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 225."

conseguire obiettivi di recupero e riciclaggio e valutare gli esiti delle iniziative progettate in tema di prevenzione;

- **Piano specifico di prevenzione e gestione⁵:** prodotto ogni anno entro il 30/09, si riferisce all'anno solare successivo e traccia in modo dettagliato le iniziative poste in essere ai fini della prevenzione e del raggiungimento degli obiettivi. Rispetto al Programma pluriennale di Prevenzione, di durata trimestrale e soggetto a verifica di anno in anno, presenta un maggior livello di dettaglio e contiene anche la pianificazione economica con la conseguente definizione del Contributo PARI per l'anno successivo;
- **Il Piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare precedente:** prodotto ogni anno entro il 31/05, volto a dare conto delle misure di prevenzione adottate nell'anno solare precedente;
- **Relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente⁶:** prodotta ogni anno entro il 31/05, si riferisce all'anno solare precedente, tracciando un quadro completo degli avvenimenti che hanno interessato il Sistema autonomo, formulando delle prime previsioni circa le evoluzioni successive di immesso a consumo e raccolta e rendicontando i risultati raggiunti. Contiene anche l'elenco degli utilizzatori coinvolti nel corso dell'anno precedente ed eventuali osservazioni su possibili modifiche al quadro normativo che possano facilitare il raggiungimento degli obiettivi;
- **Rendiconto dell'attività di gestione⁷:** prodotto ogni anno entro il 31/5, si riferisce all'anno solare precedente.

⁵ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 178-ter, c. 9 "I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7 (...) entro il 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo (...).

⁶ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 178-ter, c. 9 "I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7 (...) entro il 31 maggio di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; (...); entro il 31 maggio di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono".

Cfr. anche D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 237 co. 6 "La relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, inoltre, riporta:

a) l'indicazione nominativa degli operatori economici che partecipano al sistema;
b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati;
c) le modalità di determinazione del contributo ambientale;
d) le finalità per le quali è utilizzato il contributo ambientale;
e) l'indicazione delle procedure di selezione dei gestori di rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonché dell'elenco degli stessi gestori individuati per area geografica e che operano sull'intero territorio nazionale;
f) le eventuali ragioni che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le relative misure e interventi correttivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli stessi. In presenza di più attività produttive, il centro di costo afferente all'attività di gestione del fine vita del prodotto è evidenziato in una contabilità dedicata, tale da mostrare tutte le componenti di costo associate al contributo ambientale effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo"

⁷ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 178-ter, c. 9 "I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7 (...) entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali (...).

3. ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI PARI

3.1 DOVE SI ORIGINA IL RIFIUTO DI COMPETENZA PARI

Aliplast, in qualità di produttore di imballaggi, è responsabile (assieme agli utilizzatori) della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riferibili ai propri prodotti, in base alla quantità immessa sul mercato nazionale⁸. Il Sistema PARI rappresenta lo strumento tramite cui l'azienda assolve a tali obblighi.

La produzione di imballaggi da parte di Aliplast consiste principalmente in "imballaggi terziari⁹ di protezione e trasporto" tra i quali sono presenti cappucci copri-pallet, bobine soffiattate destinate all'imballo industriale, bobine tubolari, sacchi industriali di grandi dimensioni, fogli in polietilene di completamento dell'imballo (p.es. impiegati assieme al film estensibile nel confezionamento delle merci per il trasporto). Vengono inoltre prodotti, in misura minore, imballaggi secondari¹⁰, in particolar modo i cosiddetti fardelli destinati al settore alimentare, p.es. bevande, conserve e prodotti simili.

Proprio per la loro natura, gli imballaggi PARI non sono destinati ad arrivare a casa del cittadino e quindi divenire rifiuti urbani destinati al circuito della raccolta differenziata, bensì rientrano nei canali dei cd. rifiuti speciali, generati da attività industriali, artigianali e commerciali, e vengono di conseguenza conferiti sul libero mercato a reti di raccoglitori indipendenti che ne curano la selezione e l'avvio a riciclo.

Ciò premesso, è possibile che quote residuali dei rifiuti di imballaggi di competenza del sistema autonomo possano erroneamente confluire nei circuiti della raccolta differenziata, venendo gestite nell'ambito della stessa.

Per far fronte a tale evenienza, Aliplast ha stipulato una apposita convenzione con il Consorzio CONAI e il Consorzio di filiera COREPLA.

3.2 TIPOLOGIE DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI DI COMPETENZA DEL SISTEMA PARI

I rifiuti di imballaggio di competenza del Sistema PARI sono quelli della medesima tipologia dell'immesso a consumo, cioè a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- I fardelli in polietilene, destinati al confezionamento di bottiglie di acqua, latte, soft drinks, etc., ad esclusione di quelli stampati destinati all'imballo delle sei bottiglie per l'asporto da parte del cliente finale;
- Gli imballaggi industriali, estensibili, lineari, termoretraibili destinati alla copertura, alla protezione ed al trasporto delle merci, cioè quegli imballaggi che proteggono i prodotti fino alla consegna presso gli utenti finali (attività commerciali, artigianali, industriali);
- Gli imballaggi in polietilene, che non siano stati contaminati dal contatto diretto con generi alimentari e prodotti deperibili, sia trasparenti che colorati, compresi i sacchi in polietilene, stampati e non, ad uso industriale.

Inoltre, gli imballaggi PARI possono essere contrassegnati da un apposito marchio che svolge funzioni informative per ottimizzarne la raccolta. Il marchio può presentarsi in diverse declinazioni, tutte contenenti l'indicazione del sito web www.sistemapari.com e il QR Code che reindirizza allo stesso.

⁸ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 221 c. 1 "I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale. Ai produttori e agli utilizzatori è attribuita la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto".

⁹ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 218, c.1, lettera d) "imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei".

¹⁰ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 218, c.1, lettera c) "imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche".

3.3 RACCOLTA ED AVVIO A RICICLO

La raccolta dei rifiuti di cui al paragrafo precedente può avvenire sia su contatto diretto da parte dell'utente finale con Aliplast e la sua rete di raccolta (produttore del rifiuto), che tramite raccoglitori indipendenti (detentori del rifiuto) che si trovino ad intercettare lo stesso materiale.

A seconda dei quantitativi disponibili, delle esigenze logistiche del produttore/detentore e dell'effettiva qualità del materiale, Aliplast può provvedere a fornire una quotazione rispetto all'eventuale valore dello stesso, assicurando in ogni caso, il conferimento a titolo gratuito anche nei casi in cui non esistessero gli estremi per una valorizzazione economica del rifiuto.

Il rifiuto raccolto è oggetto di selezione per partite omogenee (per polimero, colore e spessore) e successivamente inserito nel processo di riciclo dell'azienda. Il materiale viene così trasformato in materia prima seconda (MPS), e successivamente reimpiegato nella produzione di nuovi manufatti e imballaggi, sia direttamente in Aliplast che dai clienti che acquistano il polimero riciclato.

4. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

4.1 A CHE PRODUZIONI SI RIFERISCE IL SISTEMA PARI

Il Sistema PARI si riferisce ad un ambito ben delineato della produzione Aliplast, ovvero gli imballaggi flessibili in LDPE oggetto di prima cessione tra Aliplast e gli utilizzatori propri clienti.

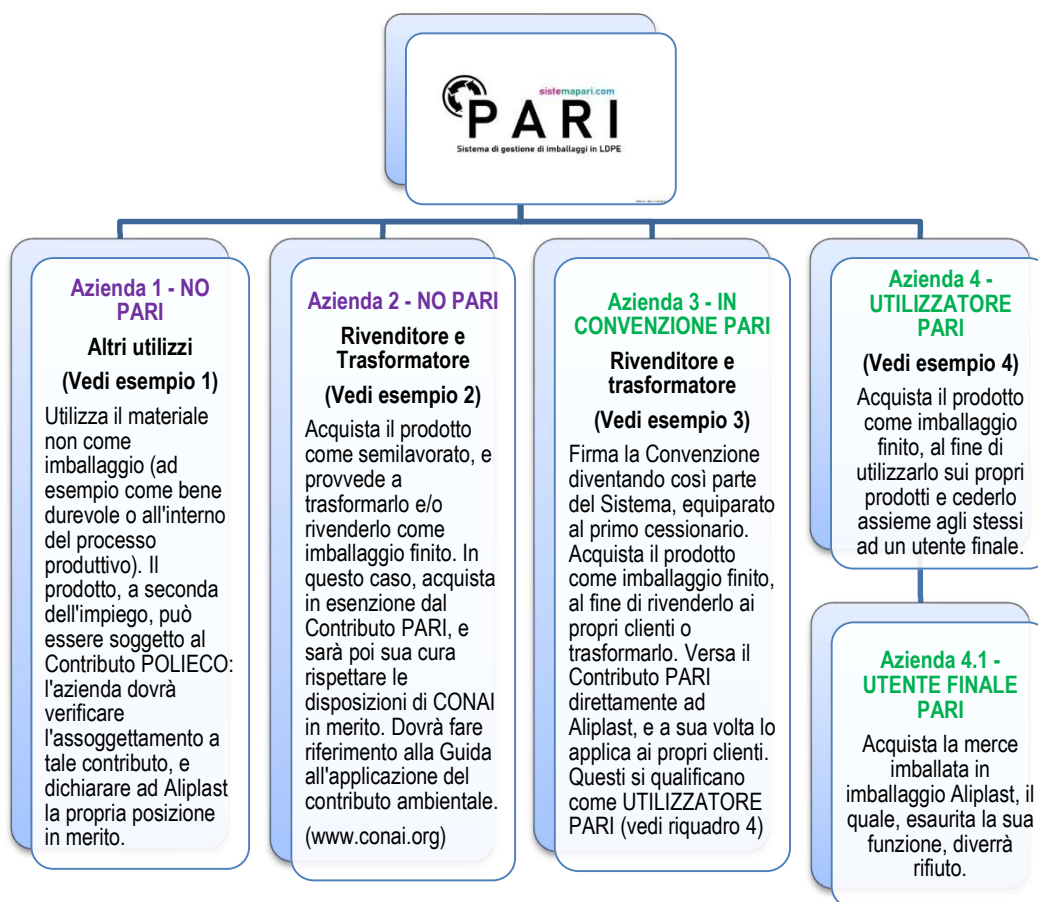
Per utilizzatori si intendono, ai fini PARI, gli addetti al riempimento e gli utenti diretti di imballaggi. Sono, quindi, esclusi i trasformatori e rivenditori i quali, collocandosi in una fase precedente alla prima cessione, non potranno rientrare nel Sistema, salvo nel caso in cui venga stipulata la Convenzione rivenditori/trasformatori, come già illustrato nel paragrafo 1.4 della guida. Il momento in cui si configura l'assoggettamento al Contributo PARI corrisponde alla vendita dell'imballaggio PARI da Aliplast al proprio cliente / utilizzatore diretto. In sintesi, è possibile acquistare imballaggi PARI esclusivamente da Aliplast o dai trasformatori/rivenditori convenzionati.

Con riferimento a questi ultimi, di norma gli imballaggi destinati ad essere rivenduti all'utente finale non rientrano nel sistema di gestione autonoma, salvo che il soggetto che li immette sul mercato non abbia sottoscritto una specifica convenzione. Aliplast integra, infatti, la vendita diretta degli imballaggi rientranti nel Sistema PARI alla cessione degli stessi rivenditori e trasformatori, società specializzate nella commercializzazione e trasformazione di film PE in imballaggi finiti mediante operazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di rivendita, taglio, saldatura e stampa degli stessi. Ai fini del coinvolgimento di queste società nel Sistema PARI, è stata quindi predisposta una specifica convenzione, prevista dal *"Modello M016 – Sistema PARI – convenzione rivenditore"*, che norma gli obblighi cui le stesse devono sottostare al fine di poter trasformare e commercializzare gli imballaggi afferenti al sistema autonomo. Viene inoltre trasmesso a questi soggetti il *"Modello M238 – Informativa utilizzatori PARI"* contenente tutte le informazioni circa il sistema autonomo, che saranno poi tenuti all'inoltro ai singoli utenti finali.

In assenza della convenzione, il rivenditore/trasformatore, che compra da Aliplast lo stesso film LDPE per rivenderlo tal quale o trasformarlo, sarà considerato ai fini CONAI come "trasformatore o commerciante di imballaggi vuoti". In quanto tale, dovrà inviare ad Aliplast l'attestazione di "cessione tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti" (Mod. 6.23 CONAI) e compilare la sezione apposita del Modello R110. Il film LDPE venduto da Aliplast sarà in esenzione totale dal Contributo PARI e assoggettato dal commerciante/trasformatore al Contributo Ambientale CONAI (vedi la sezione dedicata della Guida CONAI)..

I prodotti non destinati all'impiego come imballaggi (beni durevoli e non) non rientrano nel sistema di gestione autonoma, essendo lo stesso riferito esclusivamente agli imballaggi flessibili in LDPE oggetto di prima cessione.

Per semplicità di lettura, si presentano le principali casistiche di prodotti Aliplast rientranti nel Sistema PARI negli schemi che seguono.



ESEMPIO 1 – Azienda che acquista il film PE Aliplast, ma non lo impiega come imballaggio

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è un'impresa edile, che si occupa anche di intonacatura, tinteggiatura e restauri. Acquista da Aliplast bobina lineare in LDPE, che **non utilizza come imballaggio, in quanto serve come copertura per le superfici che non interessano la lavorazione**, per evitare di sporcarle. Ad esempio, dovendo tinteggiare una parete, la usa per rivestire il pavimento.

In questo caso, il manufatto Aliplast non viene impiegato come imballaggio, ma si tratta di un bene impiegato durante una lavorazione (la tinteggiatura). **Esula quindi dal campo di applicazione del Sistema PARI**, ed in quanto bene rientra nelle competenze del Consorzio POLIECO, il quale definisce il contributo da applicare.

Per quanto riguarda la definizione di “beni in polietilene” e le modalità di applicazione del Contributo POLIECO, vi invitiamo a visitare il sito www.polieco.it, e/o contattare direttamente il Consorzio.

ESEMPIO 2 – Azienda che acquista il prodotto Aliplast come semilavorato destinato ad ulteriori trasformazioni, o per rivenderlo senza ulteriori trasformazioni

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è iscritta al CONAI in qualità di trasformatore. Acquista da Aliplast bobina tubolare termoretraibile, che provvede a tagliare e saldare, producendo cappucci copri-pallet che vende alle aziende utilizzatrici.

In questo caso, l'acquisto della bobina tubolare da Aliplast non è considerato “prima cessione”, essendo il prodotto destinato a subire ulteriori trasformazioni. Dopo la lavorazione, diviene imballaggio (i cappucci copri-pallet), e sarà cura di ROSSI MARIO s.r.l. applicare nelle fatture di vendita (trattandosi di “prima cessione”) il relativo Contributo Ambientale CONAI e versarlo al Consorzio Nazionale, secondo le disposizioni di quest'ultimo. La medesima casistica si applica anche alla rivendita senza trasformazione.

Per maggiori informazioni sul Contributo Ambientale CONAI fare riferimento alla Guida CONAI, scaricabile dal sito www.conai.org.

ESEMPIO 3 – Azienda CONVENZIONATA PARI che acquista il prodotto Aliplast ai fini della trasformazione e/o commercializzazione

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è un trasformatore/rivenditore di imballaggi, che acquista da Aliplast film termoretraibile in cappucci al fine di rivenderlo ai propri clienti. Ha sottoscritto con Aliplast la Convenzione, entrando a far parte del circuito PARI.

In questo caso, a prescindere che si tratti di imballaggio finito o di materiale destinato alla trasformazione, nelle fatture di vendita da Aliplast a ROSSI MARIO verrà applicato il Contributo PARI.

Il Convenzionato, a sua volta, riverserà il contributo PARI al proprio cliente/utilizzatore finale all'atto della prima cessione.

ESEMPIO 4 – Azienda che acquista il prodotto Aliplast come imballaggio per i propri prodotti (Utilizzatore)

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è un mobilificio, che acquista da Aliplast film termoretraibile per imballare i propri prodotti.

In questo caso, **si tratta di una “prima cessione”** di un imballaggio finito (tra Aliplast ed il primo utilizzatore – ROSSI MARIO s.r.l.) e **rientra nelle competenze del Sistema PARI**. L'acquisto di questo imballaggio sarà quindi **imballaggio di competenza PARI e quindi assoggettato al contributo PARI** [vedi 4.2 “Esposizione in fattura del Contributo PARI: da Aliplast all'utilizzatore”]

L'azienda ROSSI MARIO vende poi la merce così imballata all'azienda BIANCHI LUIGI S.p.A., che si configura quindi come “utente finale”.

Il film in LDPE utilizzato per imballare i prodotti è nato all'interno del Sistema PARI, per cui **ROSSI MARIO s.r.l. venderà in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI**.

L'utente finale PARI, che acquista la merce imballata con imballaggio Aliplast e la rivende tal quale, **rientra in ogni caso tra i destinatari di questa Guida**.

Per quanto riguarda l'applicazione del Contributo PARI, o in alternativa del Contributo POLIECO e del Contributo Ambientale CONAI, secondo le casistiche sopra riportate, **è possibile fare riferimento all'informativa I035 ed al modello R110** [vedi 6.1 “Informativa ed Anagrafica CONAI POLIECO PARI”].

4.2 ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO PARI: da Aliplast all'utilizzatore

Gli imballaggi in film LDPE finiti, prodotti da Aliplast, **sono esenti dal Contributo Ambientale Conai**.

Aliplast, nelle fatture di vendita, riporta i riferimenti dell'esenzione ed espone il Contributo del Sistema PARI.

Sulle fatture di vendita degli imballaggi in Film LDPE, Aliplast riporta la dicitura “Imballaggi di competenza sistema PARI – soggetto riconosciuto ex art. 221, comma 3, lettera a) del D.lgs. 152/06”.

Inoltre, il Contributo PARI è esposto, indicando il quantitativo assoggettato e l'eventuale quantitativo in esenzione, per l'importo complessivo dello stesso. In riga è indicando l'eventuale plafond applicato per il calcolo.

I rivenditori/trasformatori convenzionati seguono, in fase di immissione sul mercato dell'imballaggio verso l'utilizzatore, il medesimo metodo applicato da Aliplast ai propri Utilizzatori diretti.

Il Contributo PARI per l'anno 2026 è fissato in 95 €/ton.

NOTA: Il sistema autonomo non prevede una vera e propria “adesione” dell'utilizzatore, che non si deve iscrivere ad alcun Consorzio, diversamente da quanto avviene per il Sistema CONAI ed altri sistemi per le diverse tipologie di prodotto, di conseguenza **non comporta alcun costo per l'utilizzatore** a parte il versamento del Contributo PARI. Per contro, trattandosi di un sistema autonomo ed indipendente, **è consigliabile contabilizzare separatamente** il Contributo rispetto agli altri Contributi Ambientali. Infine, gli imballaggi PARI **non devono essere conteggiati nelle dichiarazioni rilasciate ad altri sistemi**, p.es. nelle dichiarazioni export di CONAI.

Le medesime considerazioni valgono per i rivenditori/trasformatori Convenzionati, che sono tenuti a contabilizzare separatamente il Contributo PARI, anche ai fini degli adempimenti previsti nella Convenzione sottoscritta.

4.3 ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO PARI: dall'utilizzatore all'utente finale

Il Contributo del Sistema PARI può essere riversato sull'utente finale, il quale deve avere in fattura il riferimento al Sistema PARI. È possibile decidere di esporre in fattura il Contributo del Sistema PARI per riferimento, oppure inserire la dicitura “*Contributi Ambientali assolti*”, e/o integrare tale dicitura con le indicazioni previste dalla Guida CONAI.

Nel caso in cui si decida di esporre per riferimento il Contributo PARI, sarà necessario individuare il Contributo unitario per ogni prodotto venduto. Successivamente, il Contributo unitario andrà esposto in fattura per riga (indicando per singolo articolo la sua incidenza sul valore unitario, in una riga a parte) o per colonna (indicando separatamente il valore unitario ed Contributo unitario sulla stessa riga). Inoltre, esponendo il Contributo PARI è necessario riportare la dicitura “Imballaggi competenza sistema PARI – soggetto riconosciuto ex art. 221, comma 3, lettera a) del D.lgs. 152/06”, oltre che, con riferimento agli altri eventuali imballaggi assoggettati a Conai, apporre le diciture previste dal sistema Conai.

L'esposizione semplificata della sola dicitura “*Contributi Ambientali assolti*” non comporta l'esecuzione di distinzioni rispetto alle merci imballate con prodotti PARI e quelle imballate con prodotti di altri produttori. Infatti, si tratta di una dicitura di carattere informativo, che permette all'utente finale di sapere che, ove presenti, gli imballaggi PARI sono esenti dal CAC (Contributo Ambientale CONAI).

Assoggettare a Contributo Ambientale CONAI imballaggi acquistati da un sistema autonomo rappresenta un illecito, così come assoggettare al Contributo PARI imballaggi acquistati al di fuori del sistema autonomo. Gli imballaggi acquistati da produttori aderenti al Sistema CONAI, quindi estranei al Sistema PARI, devono essere assoggettati al relativo Contributo Ambientale.

Si riporta di seguito un esempio utile alla comprensione di quanto sopra, unitamente ad uno schema riassuntivo.

ESEMPIO 1 – ROSSI MARIO s.r.l. – Industria ceramica

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. acquista cappucci in LDPE termoretraibile da Aliplast S.p.A. La fattura emessa da Aliplast avrà la seguente struttura:

Fattura n.1	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Totale (€)
	Cappuccio termoretraibile PE	10.000 kg	1,30 €/kg	€ 13.000,00
	Contributo PARI	10,000 ton	95,00 €/ton	€ 950,00
	Totale imponibile			€ 13.950,00

L'azienda utilizza i cappucci sui propri pallet di piastrelle che poi vende esponendo il Contributo PARI per COLONNA. Calcola, tramite una scheda extra contabile, che sull'articolo "Piastrella GRES 20x20" vengano utilizzati 100 gr. Di imballaggio PARI per ogni metro quadro. Quindi, se la "referenza" è il metro quadro, il Contributo unitario sarà uguale a $0,0001 \text{ ton} \times 95 \text{ €/ton} = 0,0095 \text{ €}$. L'esposizione in fattura potrà essere la seguente:

Fattura n. 2	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Contributo unitario*	Totale (€)
	Piastrella GRES 20x20	500 mq	20,00 €/mq	0,0095 €/mq	€ 10.004,75
	* "Imballaggi competenza sistema PARI – soggetto riconosciuto ex art. 221, comma 3, lettera a) del D.lgs. 152/06".				

L'esempio non tiene conto del fatto che l'imballo completo è composto anche da imballaggi afferenti a CONAI (p.es. il pallet in legno, le scatole in cartone, o le reglette in PP. Se si procede con l'esposizione per referenza, è auspicabile impiegare tale metodo per tutti i contributi ambientali. In alternativa è possibile riportare in ogni caso la dicitura "Contributi ambientali assolti".

4.4 DICHIARAZIONI PER ATTIVITÀ DI EXPORT

Gli imballaggi che vengono esportati escono dalle competenze del Sistema PARI (in quanto si riferisce esclusivamente al mercato nazionale) e pertanto sono esenti dal Contributo PARI. Gli stessi, a seconda del Paese in cui vengono esportati, dovranno essere assoggettati alla normativa di riferimento. Al fine di poter esentare i quantitativi inviati all'estero, gli Utilizzatori possono utilizzare due diverse procedure, una basata sul rimborso a consuntivo ed una sull'esenzione preventiva (con conguaglio annuale), ovvero:

Procedura CONSUNTIVA: Consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi di imballaggi PARI esportati e chiedere il rimborso del Contributo PARI versato.

Procedura PREVENTIVA: Consiste nell'utilizzare il quantitativo di imballaggi esportati nell'anno precedente come plafond di esenzione per i quantitativi che verranno acquistati nell'anno in corso. Sulla base di tale plafond il produttore Aliplast S.p.A. provvederà ad esentare i quantitativi destinati al mercato estero, salvo poi andare a fine anno a conguagliare i quantitativi esattamente esportati a consuntivo.

Entrambe le procedure dedicate all'esportazione, sia l'esenzione preventiva, che la richiesta di rimborso a consuntivo, si basano sul calcolo dei quantitativi di imballaggi inviati all'estero e sulla comunicazione degli stessi, direttamente ad Aliplast.

Aliplast, dopo aver raccolto tutte le dichiarazioni degli utilizzatori, provvederà al consolidamento dell'immesso al consumo al netto delle attività di export.

Un caso particolare rispetto a questa gestione è rappresentato dai quantitativi esportati da parte degli utilizzatori che acquistano imballaggi PARI da rivenditori/trasformatori convenzionati. In questo caso, il rapporto commerciale è diretto tra l'utilizzatore e il convenzionato, senza un intervento diretto da parte di Aliplast. Le dichiarazioni (siano esse ai sensi della procedura PREVENTIVA o CONSUNTIVA) andranno quindi trasmesse dall'utilizzatore al suo convenzionato di riferimento.

Il Convenzionato dovrà successivamente sviluppare una propria dichiarazione, che sarà cumulativa delle dichiarazioni ricevute dai propri utilizzatori e di eventuali volumi esportati direttamente da parte del Convenzionato. A tal fine, la Convenzione prevede che venga organizzato un apposito momento di confronto e formazione tra l'utilizzatore effettivo ed Aliplast, per assicurare la corretta gestione della procedura.

Al fine di garantire la massima trasparenza, i soggetti che presentano le dichiarazioni export si impegnano a permettere l'effettuazione di controlli da parte di Aliplast o soggetto da questi delegato, consentendo alla stessa di monitorare il corretto funzionamento del sistema.

Nota: gli imballaggi PARI sono completamente estranei alla gestione CONAI. L'utilizzatore che provveda a richiedere esenzioni o rimborsi al Consorzio Nazionale Imballaggi deve aver cura di separare ed escludere il flusso PARI da tali richieste.

4.4.1 Procedura Consuntiva

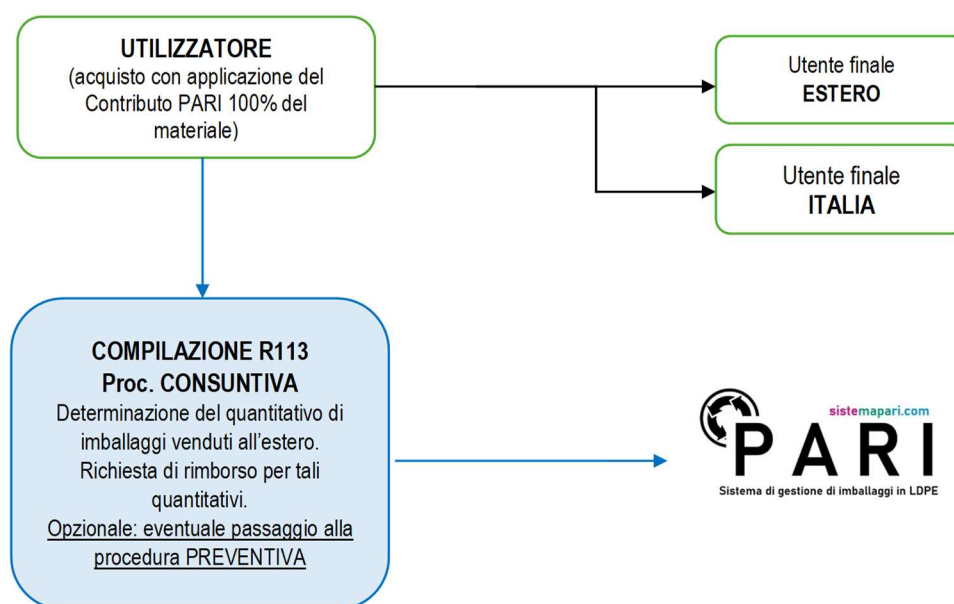
Nel caso in cui un Utilizzatore, nel corso dell'anno, abbia acquistato imballaggi rientranti nel Sistema PARI, pagando il Contributo e, successivamente, li abbia esportati, può chiedere al Sistema PARI il rimborso del relativo Contributo.

Per ottenere il rimborso, l'Utilizzatore deve inoltrare a PARI una richiesta utilizzando il **Modello R113 “Richiesta di rimborso – procedura CONSUNTIVA”** entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui ha esportato gli imballaggi (fa fede la ricevuta di consegna della PEC).

L'utilizzatore che abbia attivato la procedura consuntiva può, al momento della richiesta di rimborso, attuare il passaggio alla procedura preventiva per l'anno in corso.

[Vedi 6.3 “Procedura export CONSUNTIVA”]

Procedura CONSUNTIVA: schema funzionamento



Sintesi della schematizzazione: l'utilizzatore che non abbia precedentemente ottenuto alcun plafond di esenzione acquista l'imballaggio PARI pagando il Contributo PARI sull'intero importo.

A consuntivo, provvede a quantificare gli imballaggi venduti (assieme alle merci che sono destinati a contenere) in Italia ed all'estero. Tramite il modello R113, provvede a richiedere il rimborso per la quota ceduta fuori dal territorio nazionale, che quindi esula dalla gestione autonoma. Come anticipato, in caso di acquisto di imballaggi PARI da un rivenditore/trasformatore convenzionato, il modello R113 andrà trasmesso a quest'ultimo e non direttamente ad Aliplast.

4.4.2 Procedura Preventiva

La procedura preventiva si basa sulla determinazione previsionale dei quantitativi di imballaggi destinati al mercato estero sulla base dei quantitativi effettivamente esportati l'anno precedente. Questo quantitativo viene definito "Plafond" il quale viene espresso dalla percentuale ottenuta dal rapporto tra la quantità di imballaggi venduti all'estero ed il totale degli imballaggi venduti nell'anno solare precedente. I quantitativi vengono espressi in tonnellate.

La percentuale di Plafond ha durata di un anno, dal 1° marzo dell'anno di riferimento fino all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo **(le dichiarazioni inviate prima di fine febbraio diverranno comunque effettivamente operative dal 1° marzo)** e, sulla base di tale percentuale, ad ogni singola fatturazione, i quantitativi destinati all'estero verranno esentati dall'applicazione del Contributo PARI.

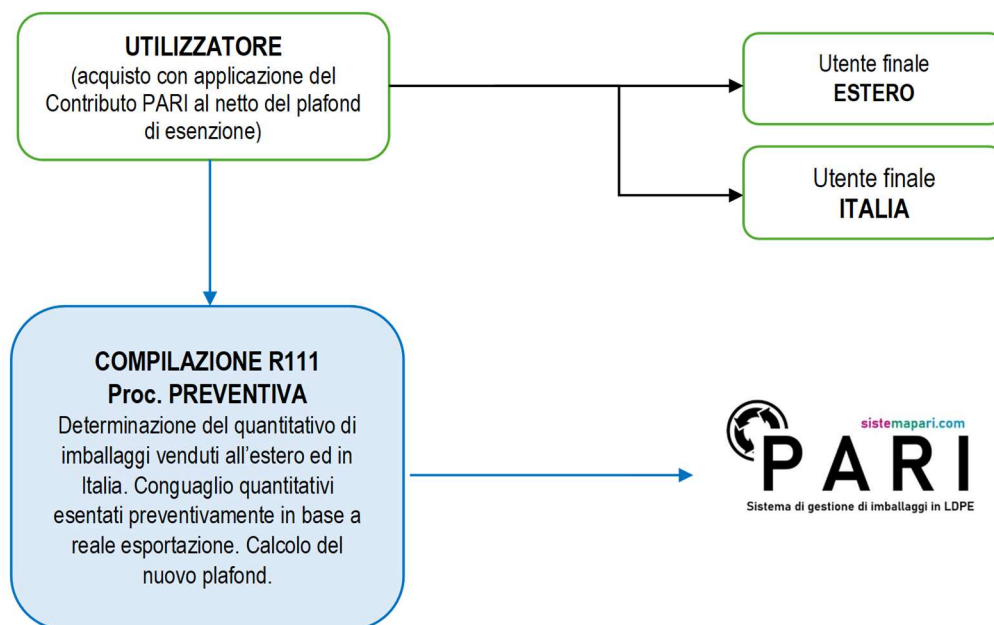
L'Utilizzatore che richiede l'esenzione preventiva è tenuto a compilare il modello R111, **segundo le istruzioni riportate nella sezione 6 della Guida (Istruzioni all'utilizzo dei Modelli PARI)**.

Il **Modello R111 "Dichiarazione dell'utilizzatore per attività di export – procedura PREVENTIVA"** deve essere inviato a PARI (o al rivenditore/trasformatore convenzionato) entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno (fa fede la data di spedizione del fax, il timbro della raccomandata A/R o la ricevuta di consegna della mail certificata).

Il Plafond di esenzione verrà esposto sulle fatture di vendita emesse da Aliplast indicando, separatamente, i quantitativi effettivamente assoggettati al Contributo PARI.

[Vedi 6.4 "Procedura export PREVENTIVA"]

Procedura PREVENTIVA: schema di funzionamento



Sintesi della schematizzazione: l'utilizzatore che abbia già ottenuto un plafond di esenzione con uno dei sistemi esistenti diversi dal Sistema PARI, nel corso dell'anno acquista l'imballaggio PARI versando il Contributo solo sulla quota che si ritiene debba essere destinata al mercato nazionale. A consuntivo, provvede a determinare i quantitativi reali di imballaggi venduti (assieme alle merci che sono destinati a contenere) in Italia ed all'estero. Tramite il modello R111 provvederà in primo luogo a verificare la correttezza del plafond, ed a conguagliare il Contributo versato in base all'esportazione effettiva, ed in secondo luogo a calcolare il nuovo plafond, che avrà validità a partire dal 1° marzo dell'anno di presentazione della dichiarazione, fino all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo. Come anticipato, in caso di acquisto di imballaggi PARI da un rivenditore/trasformatore convenzionato, il **modello R111** andrà trasmesso a quest'ultimo, e non direttamente ad Aliplast.

4.4.3 Modalità di calcolo semplificata e scheda tecnica

La determinazione dei volumi di imballaggi in plastica PARI esportati contestualmente alla vendita delle merci imballate può essere difficoltosa e soggetta a diversi gradi di approssimazione. Al fine di favorire l'utilizzatore e garantire la presentazione di dati verificabili e ricostruibili, Aliplast ha determinato la facoltà di impiegare una modalità di calcolo semplificata, come di seguito descritta:

- 1) l'Utilizzatore è tenuto a determinare l'unità di misura maggiormente rappresentativa per il proprio business, che può essere rappresentata dal fatturato o da elementi differenti (p.es., a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso dell'industria ceramica i metri quadri di piastrelle vendute, nel caso di un produttore di sanitari il numero di pezzi venduti, nel caso di un produttore di materie plastiche il quantitativo venduto espresso in kilogrammi o in tonnellate);
- 2) una volta determinata l'unità di misura, l'Utilizzatore determina il plafond di esenzione sulla base del rapporto tra "estero" e "totale";
- 3) si assume che le giacenze di magazzino di imballaggi vuoti si compensino di anno in anno e si determina quindi che il totale degli imballaggi utilizzati corrisponda al totale degli imballaggi acquistati nel corso dell'anno solare;
- 4) Al fine di calcolare gli imballaggi esportati, si applica la percentuale plafond già determinata, e la si applica agli imballaggi acquistati complessivamente nell'anno solare precedente.

Tale modalità viene maggiormente dettagliata nella sezione 6 della Guida.

È altresì necessario fornire, contestualmente alla dichiarazione, una scheda tecnica che indichi i criteri di calcolo impiegati per determinare la percentuale di plafond e/o i dati impiegati per il calcolo, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Una descrizione sintetica della modalità adottata: nel caso della modalità semplificata sarà sufficiente indicare l'unità di misura scelta, nel caso di modalità basate, ad esempio, sulle distinte base dei prodotti, è necessario fornire un sufficiente livello di dettaglio a verificare la significatività del metodo impiegato;
- I dati numerici su cui è basato il calcolo: nel caso della modalità semplificata, i due valori relativi alle vendite estere e complessive, espressi nell'unità di misura prescelta.

5. CASI PARTICOLARI

5.1 PROGETTI "CLOSED LOOP"

Aliplast, sin dalla sua fondazione, ha basato il proprio modello di business sulla creazione di una filiera chiusa da imballaggio – a rifiuto – a nuovo imballaggio, strutturandosi come partner ideale per progetti di "circular economy". Lo stesso Sistema PARI si basa su questo principio, la creazione di un circuito virtuoso che segua l'intero ciclo di vita dell'imballaggio, e lo reimmetta continuamente in circolo. In quest'ottica, viene dedicata particolare attenzione a progetti specifici che permettano, in ambiti di competenza definiti, di raggiungere particolari standard ambientali, per i quali è possibile definire delle eccezioni rispetto alle procedure indicate nella presente Guida.

Questi progetti vengono sviluppati da Aliplast in partnership con i propri clienti, coinvolgendo le risorse di diverse funzioni. I presupposti per l'attuazione degli stessi, anche in deroga alle disposizioni della presente Guida, sono:

- 1) La capacità di tracciatura dell'intero ciclo di vita dell'imballaggio, con il coinvolgimento diretto anche dell'utente finale, in misura non inferiore al 60% dell'imballaggio immesso al consumo all'interno del progetto;
- 2) La capacità di individuazione di un bacino ottimale di raccolta, e l'implementazione di un sistema logistico dedicato in modo efficiente.

5.2 CONVENZIONI LOCALI

In presenza di contesti territoriali definiti, con utilizzatori e modelli di impiego degli imballi PARI omogenei, che abbiano esigenze e peculiarità tali da giustificare una gestione ad hoc anche in deroga ai principi della presente Guida, Aliplast può sottoscrivere con i soggetti di riferimento e/o con le loro Associazioni di categoria delle Convenzioni locali che normino gli aspetti specifici della gestione. Anche in questo caso, la Convenzione viene sviluppata specificatamente per dare seguito alle esigenze dell'ambito cui la stessa si riferisce, ed i suoi effetti sono limitati all'ambito stesso.

6. ISTRUZIONI ALL'UTILIZZO DEI MODELLI PARI

6.1 INFORMATIVA ED ANAGRAFICA CONAI POLIECO PARI

Tra i requisiti che la norma impone di rispettare ai produttori che intendano avviare un sistema di gestione autonoma, si colloca l'obbligo di informare gli utilizzatori in merito alle modalità del sistema adottato. A quest'obbligo si unisce la necessità, per permettere la corretta applicazione delle differenti forme di contribuzione ambientale in fase di vendita dei prodotti dell'azienda, di raccogliere informazioni dettagliate in merito all'utilizzo cui gli stessi sono destinati, unitamente alle informazioni necessarie per la registrazione del cliente nel sistema informativo di Aliplast.

A tal proposito sono stati sviluppati due documenti complementari, uno di natura informativa (I035 "Informativa CONAI POLIECO PARI") ed uno per la rilevazione delle informazioni (R110 "Rilevazione dati clienti"). Lo scopo dell'informativa è guidare l'utilizzatore nel riconoscere, in funzione dell'utilizzo, la contribuzione corretta. Nel caso della produzione Aliplast può essere:

- L'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, qualora il cliente acquisti dei semilavorati o delle materie prime seconde (p.es. il film rigido – Lastra – in PET, o granulo RPET) destinati all'autoproduzione di imballaggi, intesa come produzione e riempimento/utilizzo da parte del medesimo soggetto, secondo le disposizioni del Consorzio stesso;
- L'applicazione del Contributo POLIECO, qualora il cliente acquisti beni non durevoli in polietilene (p.es. film flessibile in PE), ossia non destinati a divenire imballaggi o beni durevoli;
- L'esenzione dall'applicazione dei contributi ambientali, qualora gli imballaggi oggetto di cessione siano destinati ad altri produttori, a trasformatori e/o a commercianti/rivenditori, o comunque qualora non si configuri la cd. "prima cessione";
- L'applicazione del Contributo PARI da Aliplast, qualora il cliente acquisti imballaggi e ne sia direttamente il "primo utilizzatore", o nel caso in cui si tratti di un trasformatore/rivenditore Convenzionato.

Relativamente a quest'ultima fattispecie il modello R110, come illustrato nell'informativa I035, richiede all'utilizzatore la compilazione della sezione B.1. IMBALLAGGI IN PE – SISTEMA PARI, ovvero sottoscrivere la ricezione e comprensione dell'informativa, confermando il benestare all'eventuale apposizione del marchio e dichiarando la propria posizione nei confronti del Contributo PARI, cui l'utilizzatore/cliente sarà:

- "Completamente soggetto" - nel caso in cui impieghi l'imballaggio sul territorio nazionale o in ogni caso non abbia attivato procedure di esenzione "ex-ante" per i quantitativi di imballaggi esportati;
- "Parzialmente soggetto" - nel caso in cui abbia attivato procedure di esenzione "ex-ante" per i quantitativi di imballaggi esportati.

A tal proposito, al fine di determinare il plafond di esenzione da applicare fino alla successiva scadenza, è necessario calcolare lo stesso sulla base del rapporto tra fatturato estero e fatturato complessivo, con riferimento all'anno solare precedente. In alternativa, in fase di avvio del rapporto commerciale, può essere considerato valido ai fini PARI il plafond in essere con i fornitori di imballaggi rientranti nel circuito CONAI, con riferimento al plafond PLASTICA per la fascia A2.

6.2 INFORMAZIONI PARI DOPO LA CESSIONE DA ALIPLAST ALL'UTILIZZATORE

La divulgazione di informazioni successivamente alla vendita da Aliplast all'utilizzatore si configura nel seguente modo: l'utilizzatore che sceglie gli imballaggi PARI può divulgare ai propri clienti (utenti finali dell'imballaggio) le opportune informazioni sulle peculiarità del Sistema per sfruttare il potenziale comunicativo dell'impiego di imballaggi riciclati e riciclabili destinati ad una rete di raccolta specialistica di cui gli utenti finali possono fruire, sia per conferire i rifiuti a marchio PARI, sia per gestire i rifiuti "similari" a questi per tipologia e impiego assicurandone l'avvio diretto a riciclo.

Questa comunicazione si concretizza tramite l'utilizzo del modello M239, fornito in formato MS Word per poter essere riportato su carta intestata dell'utilizzatore, e adattato alle esigenze specifiche. Trattandosi di un'iniziativa di comunicazione, è possibile concordare la personalizzazione ritenuta più opportuna con Aliplast, dando risalto all'impiego di imballaggi riciclati ed al conseguente beneficio ambientale ed ancor più alla possibilità di conferire gli stessi all'interno di un circuito specializzato che ne garantisce la massima valorizzazione e l'avvio a riciclo.

L'impiego del modello M239 deve essere comunicato ad Aliplast, che procederà ad archiviare il documento personalizzato dal cliente ai fini della rendicontazione agli Enti preposti delle iniziative di comunicazione verso l'utente finale.

È possibile richiedere supporto ad Aliplast per la preparazione di comunicazioni personalizzate o per richiedere informazioni specifiche da inserire, ad esempio, all'interno dei report di sostenibilità.

6.3 PROCEDURA EXPORT CONSUNTIVA

Questa procedura si rivolge agli utilizzatori che abbiano acquistato imballaggi PARI, in assoggettamento totale al Contributo PARI, e a fine anno intendono richiedere rimborso per i quantitativi inviati all'estero. La procedura si articola in due sezioni principali, una dedicata ai dati anagrafici dell'azienda ed una dedicata ai quantitativi trattati. Deve essere presentata dall'utilizzatore di imballaggi PARI entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno solare successivo a quello a cui si riferisce, ovvero quello in cui sono stati acquistati gli imballaggi oggetto della richiesta di rimborso.

Nella tabella "quantitativi" è necessario indicare distintamente i quantitativi di materiali acquistati in esenzione, quelli acquistati in assoggettamento (nel caso in cui, nel corso dell'anno, siano stati effettuati anche acquisti in esenzione) ed i quantitativi di imballaggi venduti all'estero. Sulla base dei quantitativi venduti all'estero, dopo essere stati assoggettati al Contributo PARI, viene calcolato il rimborso da richiedere a PARI.

Contestualmente a questa richiesta di rimborso è possibile richiedere di passare alla procedura PREVENTIVA [Vedi 6.4 "Procedura export PREVENTIVA"]. In questo caso, sarà necessario indicare anche il quantitativo totale di imballaggi PARI venduti: il plafond di esenzione sarà dato dal rapporto tra imballaggi PARI venduti all'estero ed imballaggi PARI venduti in totale.

Nel momento in cui si scelga di passare alla procedura PREVENTIVA, il fornitore provvederà ad applicare il plafond di esenzione, sulle cessioni di imballaggi, a partire dal 1° marzo, con validità fino alla fine del mese di febbraio dell'anno solare successivo.

ESEMPIO ILLUSTRATIVO:

L'azienda **ROSSI MARIO s.r.l.** ha acquistato, nel corso dell'anno solare precedente, 100.000 kg di imballaggi PARI, in un'unica fornitura completamente assoggettata al Contributo PARI.

L'azienda successivamente ha verificato, sulla base di una serie di pesate a campione, che per ogni pallet di merce venduta viene impiegato un cappuccio PARI del peso 1,500 kg. I dati aziendali sulle vendite rivelano che sono stati venduti, in totale, 60.000 pallet di materiale di cui 40.000 all'estero e 20.000 in Italia. A questo punto il calcolo degli imballaggi venduti si riassume come segue:

Vendite imballaggi PARI: 60.000 pallet x 1,500 kg/pallet = 90.000 kg di cui:

Vendite estero imballaggi PARI: 40.000 pallet x 1,500 kg/pallet = 60.000 kg

Vendite Italia imballaggi PARI: 20.000 pallet x 1,500 kg/pallet = 30.000 kg

Entro l'ultimo giorno del mese di febbraio l'azienda provvede a richiedere rimborso ad Aliplast S.p.A. per le tonnellate di imballaggi PARI vendute all'estero, trasmettendo la dichiarazione a mezzo Raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata e, contestualmente alla richiesta di rimborso, decide di effettuare il passaggio alla procedura PREVENTIVA:

QUANTITATIVI	A) Acquisti di imballaggi PARI effettuati nell'anno precedente [ton]	Esenti	Assoggettati
		0,000	100,000
	B) Vendite estere di imballaggi PARI con assoggettamento a Contributo PARI [ton]		60,000
	C) Contributo PARI [€/ton] ¹¹		95,00
	D) Importo richiesto a rimborso (B x C) [€]		€ 5.700,00
X	Inoltre, richiede di passare alla procedura PREVENTIVA, ed a tal proposito dichiara:		
	E) Vendite totali di imballaggi PARI con assoggettamento a Contributo PARI [ton]		90,000
	F) PLAFOND ANNO CORRENTE (B/E x 100) [%]		67%

¹¹ Il Contributo PARI viene determinato annualmente contestualmente alla redazione del Piano Specifico di Prevenzione e Gestione, sulla base delle previsioni in termini di costi specifici per il funzionamento del sistema, e di imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale. L'importo riportato sul modello R111 fa riferimento a quello dell'anno solare cui la dichiarazione si riferisce.

Aliplast provvederà a rimborsare direttamente l'importo dovuto e ad applicare il plafond di esenzione del 67% a far tempo dal 1° marzo.

Nota: il modello R113 va inviato ad Aliplast entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce la richiesta di rimborso. Non verranno accettate richieste di rimborso presentate oltre il termine.

6.4 PROCEDURA EXPORT PREVENTIVA

La procedura in oggetto si rivolge agli utilizzatori che abbiano acquistato imballaggi PARI in esenzione nel corso dell'anno solare precedente, nel caso in cui l'azienda abbia comunicato ad Aliplast il proprio plafond di esenzione dell'anno precedente. Il modello R111, ovvero la "Dichiarazione dell'utilizzatore per attività di export – procedura PREVENTIVA", deve essere trasmesso direttamente ad Aliplast, entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, a mezzo posta elettronica certificata (nel caso di utilizzo della PEC, devono essere certificate entrambe le caselle, sia quella del mittente che quella del destinatario).

Nel dettaglio, il modello si articola in due diverse sezioni: dati anagrafici e tabella quantitativi. La tabella quantitativi, per essere correttamente compilata, richiede tre dati fondamentali ovvero: il quantitativo di imballaggi acquistati in esenzione, venduti all'estero e quelli venduti in totale.

Il dato inerente agli acquisti è facilmente desumibile dalle fatture di acquisto rientranti nel Sistema PARI e si riferisce ai quantitativi esentati, in quanto rientranti nel plafond di esenzione. È possibile richiedere (inviando mail all'indirizzo dedicato sistemapari@legalmail.it) la conferma dei volumi acquistati in esenzione, al fine di effettuare un controllo incrociato. Vanno conteggiati anche i volumi oggetto di cessioni gratuite / prove industriali.

I dati di vendita andranno determinati tramite una scheda tecnica che rappresenta la descrizione delle modalità impiegate per determinare i quantitativi di imballaggi PARI venduti. La stessa, può basarsi sulle distinte base degli articoli piuttosto che su altre modalità di scorporo. In ogni caso, è sempre possibile, per l'utilizzatore, richiedere la consulenza dei tecnici Aliplast per verificare le modalità più adatte alle proprie esigenze, o usufruire delle modalità di calcolo semplificate di cui al paragrafo 6.5

Una volta ricavati i dati di cui sopra (ovviamente, sempre riferiti esclusivamente agli imballaggi PARI) è sufficiente applicare le formule riportate sul modello: il nuovo plafond sarà dato dal rapporto tra gli imballaggi venduti all'estero e gli imballaggi venduti in totale mentre, dalla sottrazione tra il quantitativo di imballaggi venduti all'estero e quelli acquistati in esenzione, sarà possibile ricavare il saldo delle esenzioni, a debito o a credito. Se il cliente ha esportato più del previsto, Aliplast provvederà ad emettere nota di credito e rimborsare il Contributo PARI non dovuto, se l'esportazione è stata inferiore alle previsioni, emetterà fattura a saldo della posizione.

ESEMPIO 1:

L'azienda **ROSSI MARIO s.r.l.** ha acquistato, nel corso dell'anno precedente, 10.000 kg di imballaggi PARI in un'unica fornitura, beneficiando del plafond del 70%. Aliplast ha applicato tale plafond alla vendita PARI vendendo 3.000 kg in assoggettamento al Contributo PARI e **7.000 kg in esenzione** (Questo quantitativo rappresenta la voce "B) Acquisti esenti per export imballaggi PARI anno precedente" del modello R111).

L'azienda, successivamente, ha verificato, sulla base di una serie di pesate a campione, che per ogni pallet di merce venduta viene impiegato un cappuccio PARI del peso 1,500 kg. I dati aziendali sulle vendite rilevano che sono stati venduti in totale 6.000 pallet di materiale, di cui 4.000 all'estero e 2.000 in Italia. A questo punto il calcolo degli imballaggi venduti si riassume come segue:

Vendite imballaggi PARI: 6.000 pallet x 1,500 kg/pallet = 9.000 kg di cui:

Vendite estero imballaggi PARI: 4.000 pallet x 1,500 kg/pallet = 6.000 kg

Vendite Italia imballaggi PARI: 2.000 pallet x 1,500 kg/pallet = 3.000 kg

Entro la fine del mese di febbraio dell'anno in corso, l'azienda invia ad Aliplast il modello R111 con la tabella quantitativi compilata come di seguito:

TABELLA QUANTITATIVI	A) Vendite estere imballaggi PARI anno precedente [ton]	6,000
	B) Acquisti esenti per export imballaggi PARI anno precedente [ton]	7,000
	C) Vendite totali imballaggi PARI anno precedente [ton]	9,000
	D) PLAFOND ANNO CORRENTE (A/C x 100) [%]	67%
	E) Saldo esenzioni anno precedente (A – B) [ton]	- 1,000
	F) Contributo PARI [€/ton] ¹²	95,00
	G) Importo a saldo (E x F) [€]	- 95,00 €

L'azienda ha esportato meno di quanto previsto, per cui Aliplast emetterà fattura a saldo dell'importo di cui alla lettera G). A partire dal 1° marzo, Aliplast applicherà il nuovo plafond del 67%.

Nota: il modello R111 va inviato ad Aliplast entro l'ultimo giorno del mese di febbraio, in ogni caso il plafond ha durata fissa a partire dal 1° marzo dell'anno della dichiarazione fino alla fine di febbraio dell'anno successivo. Per le aziende che entro la scadenza non invieranno i modelli, a partire dal 1° marzo verrà applicato il Contributo PARI sul 100% del materiale.

CONTATTI: Per trasmettere le dichiarazioni ad Aliplast, è possibile impiegare l'indirizzo PEC sistemapari@legalmail.it

6.5 METODI SEMPLIFICATI DI CALCOLO

Come indicato al paragrafo 4.4.3 della presente Guida, qualora una quantificazione puntuale dei volumi di imballaggi esportati risulti di difficile applicazione, è possibile impiegare metodologie semplificate, basate su dati verificabili riguardanti le vendite dell'anno solare precedente. A titolo di esempio, si riporta di seguito un esempio di procedimento di calcolo semplificato, finalizzato ad ottenere i dati per la compilazione della dichiarazione secondo la procedura scelta (il metodo semplificato è applicabile sia alla procedura CONSUNTIVA che alla procedura PREVENTIVA).

- Determinazione dell'unità di misura: l'azienda ROSSI MARIO s.r.l. è un produttore di piastrelle in gres porcellanato, che impiega un cappuccio copri pallet PARI per ogni pallet di piastrelle venduto. Definisce quindi che l'unità di misura maggiormente rappresentativa dell'impiego di imballaggi PARI sia il numero di pallets venduti.
- Con riferimento all'anno precedente, dalla propria contabilità analitica l'azienda determina di aver venduto complessivamente 20.000 pallets di piastrelle, di cui 12.000 all'estero. Determina quindi il proprio plafond di esportazione:

$$12.000 / 20.000 \times 100 = 60\%$$
- Sempre con riferimento all'anno precedente, l'azienda ha acquistato 30.000 kg di imballaggi PARI. Ritenendo che di anno in anno i magazzini si compensino automaticamente, stabilisce che il consumo di imballaggio corrisponde all'acquisto complessivo.
- Determina quindi come segue il volume di imballaggi esportati, ottenendo l'ultimo dato mancante ai fini della compilazione delle dichiarazioni:

$$30.000 \times 60\% = 18.000 \text{ kg}$$

¹² Il Contributo PARI viene determinato annualmente contestualmente alla redazione del Piano Specifico di Prevenzione e Gestione, sulla base delle previsioni in termini di costi specifici per il funzionamento del sistema e di imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale. L'importo riportato sul modello R111 fa riferimento a quello dell'anno solare cui la dichiarazione si riferisce.